

IL SINDACO
Rag. Angelo SERRA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Auricchio

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Auricchio

Si esprime parere favorevole attestante la copertura finanziaria ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Antonella MARINO

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata resa pubblica all'albo pretorio comunale on-line sul sito istituzionale del Comune www.comune.laureanacilento.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi: dal _____ come prescritto dall'art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69;
- come prescritto dall'art. 125 TUEL 18 agosto 2000, n. 267, è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data _____;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Auricchio



COMUNE DI LAUREANA CILENTO

Provincia di Salerno

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 79
DEL 29 NOVEMBRE 2012

OGGETTO: Ufficio Tecnico Comunale - Geom. Michele Chirico e Geom. Vito Corradino - Trasformazione rapporto di collaborazione professionale - Provvedimenti.

L'anno **DUEMILADODICI** il giorno **ventinove** del mese di **Novembre** alle ore 19,30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

RAG. Angelo SERRA
SIG. Francesco SERRA
SIG.NA Giuseppina PECORA
SIG. Francesco GASPARRO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Risultano assenti i signori: **NIGRO FRANCESCO**

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria precedente deliberazione n. 2 del 17 gennaio 2012, esecutiva a norma di legge, con la quale la responsabilità di detto Ufficio è stata attribuita al Geom. Nigro Francesco, componente l'organo esecutivo, ai sensi dell'art. 53, comma 23, della legge 388/2000, nel testo modificato dal comma 4 dell'art. 29 della legge 448/2001, in base al quale agli Enti Locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, è data la possibilità di adottare disposizioni regolamentari organizzative, anche al fine del contenimento della spesa, se necessario anche in deroga a quanto disposto dall'art. 3, commi 2,3 e 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e all'art. 107 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico/gestionale;

Considerato che l'Ufficio tecnico Comunale risulta così articolato:

- 1) Geom. Nigro Francesco – Componente l'organo esecutivo – Responsabile;
- 2) Geom. Chirico Michele – Libero professionista con contratto di collaborazione a 12 ore settimanali;
- 3) Geom. Corradino Vito – Libero professionista con contratto di collaborazione a 18 ore settimanali;

Dato atto che sia il Geom. Chirico che il Geom. Corradino, seppure contrattualizzati mediante il conferimento di un incarico di collaborazione professionale che, di norma, prevede, l'espletamento delle funzioni esternamente agli uffici comunali, di fatto espletano la propria attività, rispettivamente di collaboratore/istruttore per i lavori pubblici e di collaboratore/istruttore in materia urbanistica, all'interno degli uffici comunali con le medesime modalità di un qualsiasi lavoratore dipendente;

Ritenuto di dover risolvere tale anomalia procedendo con la stipula di un nuovo contratto di lavoro, trasformando la precedente contrattualizzazione di collaborazione professionale in rapporto di lavoro a tempo determinato con il Geom. Chirico Michele e Geom. Corradino Vito, fermo restando l'orario lavorativo di dodici ore per il Geom. Chirico e di diciotto ore per il Geom. Corradino e alle stesse condizioni economiche, cioè mediante l'inquadramento nella categoria "C1";

Richiamati gli artt. 50, comma 10, e 110, comma 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante << *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche* >> e successive modificazioni;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

Dato atto che questo Comune ha una dotazione organica inferiore alle 20 unità, per cui, ai sensi del citato art. 110, comma 2, può procedere ad incarichi a contratto per un totale di una unità a tempo pieno;

- che, quindi, può legittimamente procedere alla stipula di due contratti part-time a dodici e a diciotto ore;

- che il contratto non può avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco ed è risolto di diritto nel caso il Sindaco cessi dalla carica anticipatamente e/o l'Ente dichiari il dissesto e/o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie;

- che il trattamento economico è equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali;

Atteso che l'ente è non soggetto al patto di stabilità, e pertanto, i vincoli in materia riguardano il rispetto delle previsioni di cui al comma 562 dell'articolo unico della L. n. 296/2006, e, dunque, l'obbligo di contenimento della spesa entro il corrispondente ammontare dell'anno 2004 nonché il rispetto del rapporto tra spese di personale e spese correnti, nel limite del 50% (art. 76,

comma 7 D.L. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008, come sostituito dall'art. 14, comma 9 D.L. n. 78/2010 cit.);

Dato atto che l'incremento della spesa di personale conseguente alla variazione contrattuale *de qua* non determina una violazione dei vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale cioè l'anno 2008;

Accertato che l'incremento di spesa non relativa al trattamento economico che rimane invariato ma quale differenza stipendiale per oneri previdenziali, contributivi e assicurativi a carico dell'Ente, risulta compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa per gli Enti come il Comune di Laureana Cilento;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale, Responsabile del Servizio Personale, e il parere favorevole attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000;

Atteso che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all'art. 48 del D.Lgs.n°267/2000, attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito;

Visti

- Il D.Lgs. 267/00;
- Il D.Lgs. 165/2001;
- Lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) Di trasformare, a far data dal 10.12.2012, il contratto di collaborazione professionale intrattenuto con il Geom. Michele Chirico e il Geom. Vito Corradino in rapporto di lavoro a tempo determinato part-time rispettivamente a dodici e a diciotto ore settimanali;

3) Di dare atto che il contratto non può avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco ed è risolto di diritto nel caso il Sindaco cessi dalla carica anticipatamente e/o l'Ente dichiari il dissesto e/o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie;

- che il trattamento economico è equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali inquadrati nella categoria "C1";

4) Di dare atto che l'onere derivante dall'esecuzione del presente provvedimento è compatibile con il rispetto del vincolo della spesa per il personale imposta dalla vigente normativa sulla finanza pubblica per gli Enti non soggetti al patto di stabilità;

5) Di demandare al Segretario Comunale, Responsabile del Servizio Personale dell'Ente, la stipula dei contratti di lavoro di cui sopra;

6) Di trasmettere, copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di propria competenza;

7) Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata, palese votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, c.4, D.Lgs.n.267/2000.